

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 – 24 - 25 FEBBRAIO 2010

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria convocata per i giorni 23 Febbraio 2010, 24 Febbraio 2010 e 25 Febbraio 2010, rispettivamente in prima, e, ove occorra, seconda convocazione, nonché ove occorra, terza convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 10 del 23 Gennaio 2010, nonché sul quotidiano La Repubblica del 23 Gennaio 2010 è il seguente:

1. Adeguamento dello Statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al testo dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'articolo 13 della legge 25 febbraio 2008 n. 34, mediante modifica degli articoli 9, 10, 11 e 17 del vigente Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito "**AdF**" o la "**Società**") siete stati chiamati, nella presente Assemblea Straordinaria, per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riportato.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all'Allegato 3, schema 3 al medesimo Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

Relazione sul punto all'Ordine del Giorno

1. Premessa

L'art. 13, comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 ha modificato l'articolo 2449 del Codice Civile, il quale regola la nomina degli Amministratori e dei sindaci nelle società partecipate da Stato o Enti Pubblici. In particolare l'articolo 2449 del codice civile è stato sostituito dal seguente: "Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti". Inoltre, l'art. 13, comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 ha previsto che "Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano

rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statuarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.”

Il termine previsto dal suddetto art. 13 comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 per il recepimento delle modifiche legislative all'interno dello statuto è spirato il 23 novembre 2008.

Pertanto tutte le previsioni dello Statuto di AdF incompatibili con il nuovo testo dell'art. 2449 del Codice Civile sono da considerare prive di efficacia a partire da tale data.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica dello Statuto relative, tra l'altro, alle modalità di nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale finalizzate ad adeguare lo Statuto di AdF al nuovo testo dell'art. 2449 del Codice Civile, nonché ad eliminare qualsiasi eccezione al principio generale di nomina degli organi sociali attraverso l'applicazione del meccanismo del voto di lista. In particolare, le modifiche proposte vanno a colmare la lacuna aperta dalla Legge n. 34/2008, sostituendo la nomina diretta di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con un'estensione del meccanismo del voto di lista alla nomina dell'intero Consiglio e del Collegio Sindacale (fatta salva la nomina dei due componenti del Collegio rispettivamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto del Ministri dei Trasporti e della Navigazione n. 521/1997, finché applicabile). Si precisa infine che le proposte di modifica dello Statuto di seguito illustrate non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

2. Proposte di modifica dello Statuto sociale

2.1 Organizzazione del presente documento

Allo scopo di semplificare la valutazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale, la presente Relazione illustrerà le proposte di modifica attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

2.2 Le singole proposte

2.2.1 Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.</p>	<p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da <u>un numero di Consiglieri variabile da undici a quindici e diciassette-tredici</u> Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea, <u>purché sempre in numero dispari</u>.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero <u>minimo pari quanto meno</u> corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. <u>Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla</u></p>

<p>L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.</p> <p>In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.</p> <p>I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:</p> <p>(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;</p> <p>(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.</p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a</p>	<p><u>legge o dallo statuto.</u></p> <p>L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.</p> <p>In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.</p> <p>I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:</p> <p>(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;</p> <p>(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.</p> <p><u>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.</u></p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a</p>
---	---

disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui tale lista contenga un numero di

disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

~~Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.~~

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

~~Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede,~~ ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".

Nel caso in cui tale Qualora la lista di tipo "A"

candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A"; b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno

risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo A risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. ~~Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";~~ Alla elezione dei Consiglieri b) dalle liste di tipo "B" si procede come segue; ~~Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti~~ metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ~~e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A",~~ ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo nell'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste ~~e~~ verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno

<p>o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>	<p>o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p><u>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</u></p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>
--	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 9 mirano principalmente a:

- (i) modificare il range del numero dei Consiglieri originariamente previsto in misura pari a 15 o 17 Consiglieri; in particolare si propone di prevedere che il numero minimo di Consiglieri sia pari a 11 Consiglieri e che il numero massimo di Consiglieri sia pari a 13 Consiglieri;
- (ii) eliminare qualsiasi riferimento alla nomina diretta dei Consiglieri da parte dei soci pubblici ex art. 2449 del Codice Civile, estendendo l'applicazione del voto di lista alla nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) prevedere che dalla lista di tipo "B" che otterrà il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di Consiglieri superiore alla metà (anziché ai 4/5 originariamente previsti) del numero totale dei Consiglieri da eleggere mediante liste di tipo "B".

2.2.2 Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo Proposto
<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:</p> <p>a) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano tra quelli designati dai Soci Pubblici, questi ultimi procederanno alla sostituzione, a tal fine provvedendo alla relativa comunicazione alla società. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;</p> <p>b) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 codice civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle</p>	<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:</p> <p>a) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano tra quelli designati dai Soci Pubblici, questi ultimi procederanno alla sostituzione, a tal fine provvedendo alla relativa comunicazione alla società. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;</p> <p>ba) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 codice civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle</p>

delibere si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto. I soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista "A". I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della loro nomina;

c) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci, eccetto quelli che rivestono la qualità di enti pubblici, nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

delibere si applicheranno le norme di cui all'art. 9, ~~secondo~~ quinto e ss. del presente Statuto. ~~I soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista "A".~~ I Consiglieri così nominati scadono insieme ~~resteranno in carica fino alla scadenza di~~ quelli in carica al momento della loro nomina;

~~eb)~~ se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'art. 9, ~~settimo~~ quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci, ~~eccetto quelli che rivestono la qualità di enti pubblici,~~ nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, quinto~~settimo~~ comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'art. 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui

<p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come sopra, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile.</p> <p>Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto.</p>	<p><u>era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente art. 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.</u></p> <p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come <u>indicato ai comma 2 e 3 che precedono sopra</u>, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile. <u>Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.</u></p> <p>Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto.</p>
--	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 10 mirano a disciplinare, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i meccanismi di sostituzione dei Consiglieri venuti meno nel corso dell'esercizio.

2.2.3 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.</p>	<p>Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.</p> <p><u>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito</u></p>

<p>Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente designati dai soci che rivestono la qualità di enti pubblici.</p> <p>L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.</p> <p>I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di</p>	<p><u>“Soci Pubblici”) deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il</u></p> <p>Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente <u>eletti dalla lista di tipo “B” presentata congiuntamente ed esclusivamente designati dai Soci che rivestono la qualità di enti pubblici.</u></p> <p><u>Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo “B”, ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.</u></p> <p><u>Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo “B” presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</u></p> <p><u>L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo “A” che ha ottenuto il maggior numero di voti.</u></p> <p><u>Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo “A” l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.</u></p> <p>Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.</p> <p>I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di</p>
--	---

<p>Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p>	<p>Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p>
--	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 11 mirano a disciplinare, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

2.2.4 Proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio. Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Due sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p>	<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio. Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. <u>Due</u>Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p>

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in

<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate. Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;</p> <p>(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.</p> <p>La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del</p>	<p><u>posse</u> <u>dei</u> <u>requisiti</u> <u>di</u> <u>legge</u>. <u>Le</u> <u>liste</u> <u>contengono</u> <u>un</u> <u>numero</u> <u>di</u> <u>candidati</u> <u>non</u> <u>superiore</u> <u>al</u> <u>numero</u> <u>di</u> <u>membri</u> <u>da</u> <u>eleggere</u>, <u>elencati</u> <u>mediante</u> <u>un</u> <u>numero</u> <u>progressivo</u>.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate. Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due due sindaci effettivo effettivo e un sindaco supplente;</p> <p>(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.</p> <p><u>Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.</u> La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del</p>
--	---

Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto.

Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

~~Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.~~

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

~~Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, n~~Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco ~~effettivo-supplente~~non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

~~Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.~~

~~Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.~~

<p>I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di atti-vità dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>	<p>I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>
--	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 17, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mirano a eliminare qualsiasi riferimento alla nomina diretta da parte dei soci pubblici di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente, estendendo l'applicazione del voto di lista alla nomina di tutti i componenti l'intero Collegio Sindacale (fatta salva la nomina dei due componenti il Collegio rispettivamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto del Ministri dei Trasporti e della Navigazione n. 521/1997, finché applicabile).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Legnaioli